



# **CITTA' DI CASTEL MAGGIORE**

Provincia di Bologna

## **ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE AMBIENTE**

**ORDINANZA RESPONSABILI / 110  
Del 25/10/2018**

OGGETTO:

**QUALITA' DELL'ARIA - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE NEL PERIODO DAL  
25/10/2018 AL 31/03/2019 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA LEGGE  
REGIONALE N. 14/2018**

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE\RESPONSABILE  
CAMPANA LUCIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Premesso:

- che l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteorologiche, è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;
- che la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa amministrazione da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili;

Visto che:

- il PAIR Piano Area Integrato Regionale 2020, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 del 11/04/2017, prevede l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE;
- tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed, in particolare, per la riduzione delle concentrazioni di PM10 del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;
- fra le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria nel territorio regionale, è compresa la limitazione della circolazione dei veicoli privati nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nei Comuni ricadenti nell'Agglomerato di Bologna, in determinate fasce orarie e periodi dell'anno particolarmente critici per la qualità dell'aria, nonché le misure emergenziali in caso di superamento prolungato del valore limite giornaliero di PM10;
- il Comune di Castel Maggiore rientra nei Comuni dell'agglomerato di Bologna, così come definito dalla DGR 2001/2011;
- le aree del territorio soggette a limitazioni vengono individuate sull'allegata planimetria, escludendo dai provvedimenti in oggetto le zone che, seppur individuate come centro abitato, non sono sufficientemente servite dal trasporto pubblico locale e più precisamente:
  - località Primo Maggio;
  - zone industriali;
  - località Sabbiuino;
  - località Osteria del Gallo;

Considerato che tale Piano all'art. 9.1.3.1 e 9.1.3.4 pone in capo al Comune di Castel Maggiore l'adozione di una serie di misure di limitazioni di traffico da modulare nel periodo dal 2016 al 2020 e più precisamente nei periodi invernali dal 1 ottobre al 31 marzo volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;

Preso atto della procedura d'infrazione aperta a carico della Regione Emilia-Romagna per il superamento dei limiti di legge per PM10 e ossidi di azoto (NOx), degli sforamenti costanti delle medie annuali del biossido di azoto a Bologna e dei pronunciamenti ufficiali, anche recenti, in merito al grave pericolo sanitario dovuto alle emissioni dei veicoli diesel;

Richiamati la Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 ad oggetto: "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Integrato Regionale (PAIR 2020) e il nuovo Accordo di Bacino Padano 2017;

Visto che con precedente Ordinanza n. 100/2018 si è provveduto, in attuazione di quanto disposto dal PAIR 2020, a limitare la circolazione dei veicoli a motore nell'ambito del centro abitato di Castel Maggiore;

Vista l'Ordinanza n. 106/2018 emessa a seguito dell'incontro, organizzato l'8/10 presso la Regione Emilia - Romagna, in cui si è arrivati, di intesa con gli amministratori degli enti locali regionali, ad ipotizzare una diversa definizione dei provvedimenti antismog, al fine di consentire, in particolare, la circolazione ai veicoli diesel omologati Euro 4 e per modificare i provvedimenti per le domeniche ecologiche;

Tenuto conto che nella sopraccitata Ordinanza n. 106/2018 si precisava che si rimaneva in

attesa dei successivi atti regionali che avrebbero sancito la decisione sugli Euro 4 diesel e sui periodi emergenziali di allerta smog;

Richiamati gli art. 40 e 41 della Legge Regionale n. 14 del 22/10/2018 pubblicata sul BURERT n. 332 nello stesso giorno ed efficaci dal giorno successivo alla pubblicazione;

Ritenuto necessario modificare la precedente Ordinanza n. 100/2018 in base alla nuova normativa;

Ai sensi degli art. 5 - 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

#### ORDINA

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

A) sulle aree del centro abitato di Castel Maggiore individuate sull'allegata planimetria, **dal 25/10/2018 fino al 31/03/2019 compresi, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore** eccetto:

- 1) veicoli con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive;
- 2) veicoli con accensione spontanea (diesel) omologati Euro 4 o successive;
- 3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive;

Il provvedimento di cui al punto A) non si attua nelle giornate festive di giovedì 01/11/2018, venerdì 30/11/2018, martedì 25/12/2018, mercoledì 26/12/2018 e martedì 01/01/2019.

B) sulle aree del centro abitato di Castel Maggiore individuate sull'allegata planimetria, **dal 25/10/2018 fino al 31/03/2019 nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, nelle seguenti domeniche 25/11/2018, 02/12/2018, 06/01/2019, 20/01/2019, 10/02/2019, 17/02/2019, 03/03/2019 e 24/03/2019, divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore** eccetto:

- 1) veicoli con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive;
- 2) veicoli con accensione spontanea (diesel) omologati Euro 4 o successive;
- 3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive;

C) in tutto il territorio di Castel Maggiore, **dal 25/10/2018 fino al 31/03/2019:**

- 1) divieto di utilizzo di combustibili solidi per riscaldamento ad uso civile nelle unità immobiliari dotate di sistema multicomustibile, negli impianti con classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle" ovvero nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;
- 2) obbligo di utilizzo, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato; è stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione prescrizioni sul pellet.

D) in tutto il territorio di Castel Maggiore, **dal 25/10/2018:**

- 1) divieto di installazione di generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle";

#### ORDINA INOLTRE

E) L'adozione delle seguenti **misure emergenziali** attuabili esclusivamente a seguito delle verifiche effettuate da ARPAE nelle giornate di lunedì e giovedì:

##### **1. Misure emergenziali di secondo livello:**

Se le verifiche effettuate da ARPAE evidenziano nel comune di Castel Maggiore o in un comune dell'agglomerato di Bologna o in un comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti della Città Metropolitana di Bologna, l'avvenuto superamento continuativo nei tre giorni antecedenti del

valore limite giornaliero di 50microgrammi/m<sup>3</sup> di PM<sub>10</sub>, è previsto, dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE, ovvero da martedì o venerdì, su tutte le aree del centro abitato di Castel Maggiore individuate sull'allegata planimetria, **dal 25/10/2018 fino al 31/03/2019 compresi, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30:**

**1.1 il blocco della circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore.**

Dai blocchi della circolazione di cui al presente punto sono esentati i seguenti veicoli:

- 1) veicoli con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive;
- 2) veicoli con accensione spontanea (diesel) omologati Euro 5 o successive;
- 3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive;

**1.2 riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati** (fino a massimo 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

**1.3 divieto assoluto**, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...) **di combustioni all'aperto;**

**1.4 divieto**, decorrente dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE, **di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) **aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle";**

**1.5 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;**

**1.6 divieto di spandimento dei liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili;**

**1.7 potenziamento dei controlli.**

Nel caso che i giorni di controllo e/o di emissione dell'eventuale ordinanza di attivazione delle misure emergenziali ricadano in giornate festive, il giorno di controllo e di decorrenza delle ulteriori limitazioni vengono rimandate al primo giorno successivo non festivo (sabato escluso).

ARPAE provvede inoltre ad effettuare delle previsioni su base statistica che permettono, in caso di previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria favorevoli alla riduzione delle concentrazioni in aria di PM<sub>10</sub>, di non attivare le misure emergenziali nonostante i 3 giorni di superamento consecutivi. Le verifiche e le previsioni effettuate da ARPAAE sono rese note mediante pubblici avvisi, ai sensi della normativa vigente (PAIR2020) .

**Sono esclusi** dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti A ), B) e E) i seguenti veicoli:

- autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti;
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- funzionanti a metano o GPL;
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada.

**Sul territorio comunale** di Castel Maggiore i seguenti itinerari sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A), B) e E):

- via Lama – circonvallazione via Ernesto Guevara;
- via P.Fabbri – Bentini – Di Vittorio – SP 45 “Saliceto”;
- SS 64 “Ferrarese”

Le limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza non riguardano:

- 1) veicoli di emergenza e di soccorso;
- 2) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- 2a) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale,
- 3) veicoli di sicurezza pubblica;
- 4) veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o

fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;

- 4a) veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro;
- 5) carri funebri e veicoli al seguito;
- 6) veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza;
- 6a) veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;
- 7) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.)
- 8) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- 9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- 9a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
- 9b) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- 10) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 11) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 12) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);
- 13) veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;
- 14) veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- 15) veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;
- 16) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri;
- 17) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- 18) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
- 19) veicoli a servizio di operatori del commercio su area pubblica, per i soli spostamenti da/per le aree mercatali assegnate previa compilazione di apposito modulo;
- 20) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; potranno essere rilasciati un numero massimo di tre permessi per alunno;
- 21) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- 22) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 euro, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione.

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni di cui si è in possesso e di esibire, su richiesta, le certificazioni indicati ai punti precedenti.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.

**DISPONE**

Che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore. La partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore.

#### S O S P E N D E

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato, comprese le precedenti ordinanze dirigenziali n. 74/2018, n. 100/2018 e n. 106/2018.

#### DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.

Che la comunicazione delle misure emergenziali dovrà essere data in modo tempestivo attraverso il sito istituzionale del Comune di Castel Maggiore ed, eventualmente, attraverso le altre forme di comunicazione a disposizione dello stesso Ente.

La Regione ed ARPAE, anche attraverso il sito di Liberiamo l'Aria, daranno comunicazione nelle forme da Loro ritenute più opportune.